

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE VALLEE
D'AOSTE
Codice Regione 020 - Codice U.S.L. 101
Sede legale: Via Guido Rey, 1 - 11100 Aosta
Partita IVA: 00177330073
Codice Fiscale: 91001750073



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

as_valao/A99BB53 REGISTRO: Deliberazione
N. 661

DEL 23/12/2025

Struttura/Ufficio Proponente: S.S. FARMACIA TERRITORIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE, A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2025 E PER UNA DURATA DI CINQUE ANNI, DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATO DI EROGAZIONE DEGLI ALIMENTI SENZA GLUTINE, TRA L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA E LE PARAFARMACIE E GLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE DI CUI AL D.LGS.114/1998.

Responsabile del Procedimento: NOVELLI TIZIANA
Responsabile della
Struttura/Ufficio Proponente: FADDA ANDREA

parere favorevole:
IL RESPONSABILE DI STRUTTURA O FACENTE FUNZIONE
(FADDA ANDREA)

visto:
IL DIRETTORE SANITARIO
(OCCHI MAURO)

visto:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(MARTINETTO ISABELLA SILVIA)

IL DIRETTORE GENERALE O FACENTE FUNZIONE
(UBERTI MASSIMO)

PUBBLICATA ai sensi di legge

ESEGUIBILE ai sensi di legge

A decorrere dal 24/12/2025

Firmato digitalmente dal Responsabile del
Procedimento
ASSANTI CINZIA

A decorrere dal 03/01/2026

Firmato digitalmente dal Responsabile del
Procedimento
ASSANTI CINZIA

Proposta di deliberazione

Proposta n. 706

del 19/12/2025

Struttura/Ufficio proponente: S.S. FARMACIA TERRITORIALE

IL DIRETTORE GENERALE

- a) Richiamato il combinato disposto degli artt. 10, comma 4, lett. j), 15, comma 1, lett. b) e 17 della L.R. 5/2000 e successive modificazioni per quanto concerne l'attività deliberativa dell'Azienda USL;
- b) Richiamato l'art. 28 dell'atto aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 366 del 22 luglio 2025 e approvato con DGR n. 1125 dell'11 agosto 2025;
- c) Richiamato il regolamento per lo svolgimento dell'attività deliberativa del Direttore Generale e determinativa dei/delle dirigenti dell'Azienda USL approvato con la deliberazione del Direttore Generale n. 481 del 29 settembre 2025;
- d) Richiamata la DGR n. 1533 del 22 novembre 2021, recante "Designazione del Dott. Massimo Uberti alla carica di Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e approvazione degli obiettivi di mandato";
- e) Richiamata la DGR n. 1311 del 28 ottobre 2024 e visto il Decreto del Presidente della Regione n. 614 del 20 novembre 2024 relativi al rinnovo a Massimo Uberti dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2026;
- f) Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 651 del 18 dicembre 2024 relativa al conferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell'incarico triennale di Direttrice Amministrativa dell'Azienda USL Valle d'Aosta alla Dott.ssa Martinetto Isabella Silvia;
- g) Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale n. 673 del 29 dicembre 2023 e n. 652 del 18 dicembre 2024 relative, rispettivamente, al conferimento e al rinnovo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell'incarico triennale di Direttore Sanitario dell'Azienda USL Valle d'Aosta al Dott. Mauro Occhi;
- h) Vista la seguente normativa:
 - il D.M. 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", modificato dal D.M. 17 maggio 2016 ed il D.M. 10 agosto 2018 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 04/07/2005, n. 123 (...omissis)";
 - la Legge n. 123 del 04/07/2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia";
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- i) Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 1755 del 16 dicembre 2016 "Approvazione di indicazioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'introduzione di nuove modalità di dispensazione dei prodotti senza glutine, di cui al D.M. 8/6/2001 modificato dal D.M. 17/05/2016, ai sensi della Legge 4 luglio 2005 n.

123. Revoca della deliberazione della Giunta Regionale n. 160 in data 28/01/2011 e revoca parziale della DGR 2791 in data 09/10/2009. Aggiornamento dei tetti di spesa massimi mensili”;

- n. 1360 del 5 novembre 2018 “Approvazione dell’adeguamento alle modalità di erogazione degli alimenti senza glutine di cui al D.M. 10 agosto 2018 e parziale modificazione alla deliberazione della Giunta Regionale 1755/2016”;
- j) Dato atto che la sopracitata DGR n. 1755/2016 dispone, tra l’altro, che l’erogazione, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, degli alimenti senza glutine inclusi nel Registro nazionale a favore degli assistiti in possesso della relativa esenzione regionale per patologia, avvenga per il tramite delle farmacie pubbliche e private convenzionate, delle parafarmacie e degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare di cui al d.lgs. 114/1998 che si siano convenzionati al sistema di gestione informatizzato di erogazione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- k) Viste le deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda USL:
- n. 443 del 27 marzo 2017 relativa 443 del 27/03/2017 relativa all’approvazione di schema di convenzione al sistema di gestione informatizzato di erogazione degli alimenti senza glutine, tra l’Azienda USL della Valle d’Aosta e le parafarmacie e gli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare di cui al D.Lgs. 114/1998;
 - n. 93 del 17 marzo 2020 di approvazione, a far data dal 1° maggio 2020 e per una durata di cinque anni, dello schema di convenzione al sistema di gestione informatizzato di erogazione degli alimenti senza glutine, tra l'Azienda USL Valle d'Aosta e le parafarmacie e gli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare di cui al D.Lgs. 114/1998;
- l) Preso atto che la vigente convenzione al sistema di gestione informatizzato di erogazione degli alimenti senza glutine, tra l’Azienda USL Valle d’Aosta ed i rappresentanti delle farmacie pubbliche e private, è scaduta il giorno 30 aprile 2025;
- m) Considerata l’introduzione da parte dell’Azienda USL di un codice PIN Celiachia per ogni assistito, volta alla digitalizzazione e alla dematerializzazione della fornitura di alimenti senza glutine a carico del SSR;
- n) Considerato necessario approvare, a far data dal 1° maggio 2025 e per ulteriori cinque anni, l’allegato schema di convenzione al sistema di gestione informatizzato di erogazione degli alimenti senza glutine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l’Azienda USL Valle d’Aosta e le parafarmacie e gli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare di cui al D.Lgs. 114/1998;
- o) Considerato che l’adozione del presente atto non comporta l’assunzione di oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
- p) Dato atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli giuridici ed economici di cui alla DGR 1183/2024;
- q) Visto il parere favorevole espresso dalla Direttrice Amministrativa ai sensi dell’art. 17 - comma 2 della L.R. 5/2000 e successive modificazioni;
- r) Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 17 - comma 2 della L.R. 5/2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

- 1) di approvare, a far data dal 1° maggio 2025 e per una durata di cinque anni, l'allegato schema di convenzione al sistema di gestione informatizzato di erogazione degli alimenti senza glutine, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, tra l'Azienda USL Valle d'Aosta e le parafarmacie e gli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare di cui al D.Lgs. 114/1998;
- 2) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di oneri diretti a carico del bilancio aziendale.
- 3) di dare atto che il presente provvedimento rispetta i vincoli giuridici ed economici di cui alla DGR n.1183/2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Uberti

**Convenzione al sistema di gestione informatizzato di erogazione degli alimenti senza glutine
dell'Azienda USL Valle d'Aosta da parte delle parafarmacie e degli esercizi commerciali del
settore merceologico alimentare di cui al D. Lgs. 114/1998**

CON LA PRESENTE

TRA

l'Azienda USL Valle d'Aosta (di seguito "*Azienda USL*"), con sede in Via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta (AO) - codice fiscale 91001750073, nella persona del suo Legale rappresentante, Direttore Generale Dott. Massimo UBERTI, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Azienda USL stessa

E

la società _____, ☐ **parafarmacia** o ☐ **esercizio commerciale del settore merceologico alimentare di cui al D. Lgs. 114/1998** (di seguito "*Società*"), con sede legale in _____, con denominazione "_____", Cod. Fisc.: _____ - Partita I.V.A.: _____ - N. iscrizione CCIAA: _____ Tel.: _____ – PEC: _____ e-mail: _____ rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ () il _____ che sottoscrive in qualità di Legale Rappresentante - Cod. Fisc.: _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della società di cui sopra.

RICHIAMATE

le deliberazioni della Giunta regionale della Regione Valle d'Aosta n. 1755 del 16 dicembre 2016 e n. 1360 del 5 novembre 2018;

TENUTO CONTO

che la fornitura di prodotti dietetici per celiaci a carico del SSR è regolamentata da norme specifiche a livello nazionale e regionale, tra le quali si richiamano in particolare:

- D.M. 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", modificato dal D.M. 17 maggio 2016;
- Legge 4 luglio 2005 n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia";
- DGR n. 1755 del 16 dicembre 2016 "Approvazione di indicazioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'introduzione di nuove modalità di dispensazione dei prodotti senza glutine, di cui al D.M. 08/06/2001 modificato dal D.M. 17/05/2016, ai sensi della legge 04/07/2005 n. 123. Revoca della deliberazione della Giunta Regionale n. 160 in data 28/01/2011 e revoca parziale della DGR 2791 in data 09/10/2009. Aggiornamento dei tetti di spesa massimi mensili";
- DGR n. 1360 del 5 novembre 2018 "Approvazione dell'adeguamento alle modalità di erogazione degli alimenti senza glutine di cui al D.M. 10 agosto 2018 e parziale modificazione alla deliberazione della Giunta Regionale 1755/2016";
- D.M. 10 agosto 2018 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 04/07/2005, n. 123 (...omissis)";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e obiettivi

Oggetto della presente convenzione è la distribuzione di alimenti senza glutine per soggetti affetti da morbo celiaco (compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme), mediante il sistema di erogazione informatizzato dell'Azienda USL, da parte delle parafarmacie e degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare di cui al D.lgs. n. 114/1998, ai cittadini con domiciliazione sanitaria nella regione Valle d'Aosta, autorizzati secondo le modalità ed i limiti di spesa previsti dalle DGR n. 1755/2016 e n. 1360/2018.

Obiettivi di questo accordo sono i seguenti:

- migliorare l'appropriatezza delle forniture agli aventi diritto e consentire il frazionamento mensile;
- consentire il monitoraggio in tempo reale delle forniture, in termini quantitativi, qualitativi ed economici;

Art. 2 – Obblighi del Legale rappresentante della Società

La Società si impegna a:

- garantire ai cittadini aventi diritto l'erogazione di alimenti dietetici senza glutine inclusi nel Registro Nazionale di cui all'art. 1 - comma 1 - del D.M. 8 giugno 2001 (modificato dal D.M. 17 maggio 2016) e del D.M. 10 agosto 2018, mediante l'accesso al sistema informatizzato di erogazione dell'Azienda USL;
- attivare idonei contatti con i referenti della S.S. Farmacia Territoriale dell'Azienda USL, al fine di avviare le procedure di accesso al software per la gestione informatizzata e alle sessioni di formazione per l'utilizzo del sistema di gestione informatizzato di erogazione dell'Azienda USL;
- assicurare uno spazio dedicato all'esposizione dei prodotti di cui trattasi e garantire condizioni ambientali idonee alla corretta conservazione dei prodotti;
- fornire la dovuta informazione agli assistiti, rendendo disponibile, attraverso un'apposita postazione informativa, l'ultimo aggiornamento del "Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad un'Alimentazione Particolare" pubblicato sul sito del Ministero della Salute;
- applicare eventuali sconti a tutti gli assistiti ed esporli in modo chiaro e leggibile;
- non inserire i prodotti di cui sopra in operazioni di concorso a premio;
- fornire all'Azienda USL tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione contabile dell'attività oggetto della presente convenzione;
- emettere fattura elettronica con periodicità mensile.

Art. 3 – Obblighi dell'Azienda USL

L'Azienda USL si impegna a trasferire nel sistema di gestione informatizzata i dati relativi agli assistiti aventi diritto a beneficiare dell'erogazione di alimenti senza glutine per celiaci così come determinato dalla DGR n. 1360/2018 e s.m.i.;

L'Azienda USL, a seguito della validazione dell'autorizzazione alla fornitura di alimenti senza glutine, rilascia all'assistito un codice PIN Celiachia necessario per il ritiro dei prodotti.

L'Azienda USL consente all'assistito la visualizzazione sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico del tetto di spesa, del codice PIN Celiachia e delle transazioni effettuate.

L'Azienda USL, attraverso la struttura Sistemi Informativi, si impegna ad attribuire le credenziali per l'accesso al Sistema Informatizzato.

L'Azienda USL rimborsa la Società per l'erogazione di alimenti senza glutine per celiaci al prezzo praticato (prezzo al pubblico eventualmente scontato) dei prodotti erogati e nei limiti dei tetti di spesa previsti dalla DGR n. 1360/2018 e s.m.i., in base ad emissione di fattura elettronica riepilogativa mensile delle forniture erogate ai singoli pazienti.

L'Azienda USL emette il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

L'Azienda USL si riserva di effettuare ulteriori controlli e, in caso di difformità, di chiedere alla Società l'emissione di note di accredito.

Art. 4 - Procedure generali di autorizzazione degli aventi diritto ed erogazione dei prodotti autorizzati

L'assistito in possesso dei requisiti che consentono di beneficiare dell'acquisto di alimenti senza glutine con oneri a carico del SSR (Servizio Sanitario Regionale) potrà, munito di Tessera Sanitaria e codice PIN Celiachia rilasciato dall'Azienda USL, presentarsi presso le parafarmacie e gli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare di cui al d.lgs. 114/1998, convenzionati con il sistema di gestione informatizzato di erogazione dell'Azienda USL ed operanti sul territorio della regione Valle d'Aosta, per ritirare (anche in modo frazionato e/o presso più esercizi convenzionati) gli alimenti inclusi nel Registro Nazionale di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 8 giugno 2001 (modificato dal D.M. 17 maggio 2016) e del D.M. 10 agosto 2018, entro i quantitativi ed i limiti di spesa previsti dalla DGR n. 1360/2018.

Il contributo a favore degli assistiti è erogato mensilmente ogni 30 giorni a far data dall'autorizzazione inserita sul software gestionale (ad es.: 15 marzo/14 aprile) e dovrà essere utilizzato dall'assistito nel periodo di competenza; eventuali avanzi del periodo (30 giorni) non potranno essere utilizzati oltre il termine dell'assegnazione di riferimento.

La Società, al momento dell'effettiva consegna dei prodotti, scaricherà quanto erogato al paziente dal valore mensile autorizzato dall'Azienda USL. L'assistito potrà consultare in qualsiasi momento il riepilogo delle sue transazioni tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Eventuali differenze in eccesso rispetto al tetto di spesa mensile disponibile daranno luogo all'emissione di uno scontrino fiscale per la parte eccedente il tetto di spesa assegnato che potrà essere saldato dall'assistito attraverso le modalità tradizionali, ovvero con onere a suo carico.

Art. 5 - Proprietà e trattamento dei dati presenti nel sistema di gestione informatizzata dell'Azienda USL

L'Azienda USL in quanto titolare del trattamento dei dati ha l'onere di:

- rispettare e far rispettare la normativa contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e nel D.lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.lgs. n.101/2018;
- nominare quali responsabili del trattamento dati le parafarmacie e gli esercizi commerciali autorizzati, che devono accedere al sistema di erogazione informatizzato per la dispensazione di alimenti senza glutine per celiaci;
- attribuire credenziali per l'accesso al Sistema Informatizzato agli Incaricati dell'Azienda USL ed ai soggetti che devono effettivamente accedere al sistema, affinché le parafarmacie e gli esercizi commerciali autorizzati possano erogare i prodotti oggetto della presente convenzione.

La Società nominata responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della normativa vigente in materia:

- deve nominare i propri incaricati;

- è proprietaria dei dati relativi ai movimenti erogativi eseguiti sul sistema informatizzato della Società stessa; tali dati non potranno essere ceduti dalla stessa se non in forma anonima.

L'Azienda USL, qualora ravvisi l'esigenza di effettuare controlli sui prodotti erogati, potrà accedere a tutti i dati del sistema di gestione informatizzata, fermo restando che essi non potranno essere utilizzati al di fuori delle necessità di controllo proprie e per conto della Regione Valle d'Aosta e/o per alcuna ragione ceduti a terzi.

Art. 6 - Decorrenza, durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. _____, ha validità dal 01/05/2025 al 30/04/2030, fatte salve:

- la necessità di revisionare tale convenzione prima della scadenza a seguito di nuovi interventi normativi;
- la facoltà di recesso da ambo le parti da comunicarsi in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, con lettera raccomandata A/R o PEC.

La presente Convenzione potrà essere rinnovata su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse, con relativo atto formale.

Le eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Art. 7 - Liquidazione delle competenze

Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, la Società dovrà procedere con la contabilizzazione delle forniture avvalendosi del software dedicato. Successivamente, procederà con la trasmissione di una fattura elettronica mensile ed eventuali altri documenti contabili ritenuti necessari e concordati tra le parti firmatarie della presente convenzione.

La liquidazione delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione. A seguito delle successive verifiche di regolarità potranno essere effettuati eventuali conguagli a sanatoria.

Art. 8 - Ottemperanza alle norme anticorruzione

L'Azienda USL uniforma la propria attività contrattuale ai contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e rispetterà le disposizioni della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, è pubblicato sul sito internet aziendale <http://www.ausl.vda.it/> → Sezione Amministrazione Trasparente → Disposizioni generali → Atti generali → Obblighi: Codice disciplinare e codice di condotta → nel Codice di condotta cliccare su "Codice di comportamento DPR n° 62 del 16 aprile 2013".\

Si può prendere visione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sul sito internet aziendale <http://www.ausl.vda.it/> → Sezione Amministrazione Trasparente → Disposizioni generali → Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza → Obblighi: Piano triennale di prevenzione della corruzione. La violazione del Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto e determina l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno.

Art. 9 - Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. In caso di mancato accordo, qualunque controversia comunque derivante dalla presente convenzione sarà di competenza esclusiva del foro di Aosta.

Art. 10 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo sono a carico della Società che di seguito sottoscrive.

Letto, confermato e sottoscritto,

Aosta, il _____

Per l'Azienda USL Valle d'Aosta
Il Direttore Generale
Dott. Massimo Uberti

Per la società _____
Il Legale Rappresentante
Sig. _____